

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 5 Febbraio 2025

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 2/2025

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello di dichiarazione annuale IVA relativo all'anno 2024** che dovrà essere presentato soltanto in modalità autonoma **nel periodo tra il 1° febbraio 2025 ed il 30 aprile 2025**.

Vi ricordiamo che:

- ✓ per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- ✓ nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del **"visto di conformità"** nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione o Sindaco Unico). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato, al fine di permettergli:
 - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o Sindaco unico), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà

la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

La **compensazione del credito Iva annuale** può essere effettuata:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2024, fino ad un importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2025);
2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di **visto di conformità**, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.

Vi sono dei casi di "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" per i soggetti che applicano gli ISA, legati al punteggio conseguito nei periodi di imposta 2022 e 2023.

La norma riferita agli ISA, infatti, prevede una serie di benefici per i soggetti destinatari di tale adempimento che conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2023 oppure come media semplice per i periodi d'imposta 2022 e 2023, tra cui:

- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Se il livello di affidabilità fiscale conseguito è inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2023 oppure pari a 8,5 come media semplice per i periodi 2022 e 2023, è riconosciuto:

- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- ✓ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ricordiamo infine che in presenza di un **mod. F24 con compensazione**, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo.

Il saldo IVA 2024 a debito, che risulta dalla dichiarazione IVA 2025, **va versato entro il 17.3.2025** (poiché il 16 cade di domenica), **semprech  l'importo dovuto sia superiore a € 10,33** (arrotondato a € 10).

In alternativa al versamento in unica soluzione   possibile:

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cos  via). La prima rata deve comunque essere pagata entro il 17.03.25, quelle successive entro il 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non pu  essere versata oltre il 16 dicembre ;
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle imposte Ires, Irap o Irpef dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30 giugno '25 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3).

Come ogni anno, il modello accoglie qualche **novit **, riguardanti tuttavia quadri da utilizzarsi in situazioni particolari e precisamente:

- ✓ il Quadro VM (compilato per riportare i versamenti dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario)
- ✓ il Quadro VO (compilato per comunicare le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno)
- ✓ il Quadro VW che insieme ai quadri VS, VV, VY e VZ costituiscono il prospetto IVA26PR/2025 riservato agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo.

Il **QUADRO VA** non ha subito variazioni ma, poiché nel **rigo VA2** occorre indicare il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione, a seguito della **nuova classificazione ATECO 2025** elaborata dall'Istat (per la quale stanno arrivando PEC ai contribuenti) si ritiene utile segnalare quanto di seguito.

L'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 01.01.2025 che ha sostituito la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 01.04.2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

Per quanto sopra, in base alla data di presentazione della dichiarazione IVA nel rigo VA2 dovrà essere indicato:

- Invio dichiarazione IVA - Fino al 31.03.2025: CODICI ATECO 2007 – 2022
- Invio dichiarazione IVA - Dal 1° aprile 2025 : CODICI ATECO 2025

Novità del QUADRO VM

Il quadro VM è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (lo scorso anno si chiamava Versamenti immatricolazione auto UE) per dare seguito all'estensione delle disposizioni relative al versamento dell'IVA con F24 Elide ai veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.

Novità del QUADRO VO

Nella **sezione 1**, è stato previsto il rigo **VO18** riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell'anno oggetto della presente dichiarazione, per l'applicazione del regime per l'applicazione del regime forfettario.

Nella **sezione 2**, è stato introdotto il rigo **VO27**, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale con imposta sostitutiva

Novità del QUADRO VW

Nel rigo **VW26** è stato introdotto il **campo 2**, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo: l'art. 20 del D.Lgs 192/2024 ha dimezzato i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo in relazione agli immobili e alle partecipazioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale

§ § §

Come oramai noto ricordiamo **le regole di compilazione del quadro VF. Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 ovvero su altri registri** previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, poichè per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

§ § §

Vi inviamo in allegato un file in formato excel denominato "Dichiarazione IVA 2025" che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Sperando di fare cosa utile, a seguire troverete altresì una **check list** che potrete utilizzare come spunto o guida ai fini dei **controlli interni dei dati iva e supporto per la compilazione del file**

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

D'Azeglio Servizi

SCHEDI DI VERIFICA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Per una corretta acquisizione dei dati, necessaria a una altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione e/o del file excel allegato possono essere utili le seguenti *check list* e le verifiche di seguito indicate:

- ☐ *check list* principali controlli relativi alle operazioni attive;
- ☐ *check list* principali controlli in materia di detrazione Iva;
- ☐ *check list* principali controlli relativi al *plafond*;
- ☐ *check list* principali controlli relativi ad acquisti con *reverse charge*.

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2024 (oppure nel 2025, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, etc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amministrazione finanziaria, etc.):

Analisi documentazione ai fini della compilazione del file di excel

☐ tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2024 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;	Per compilazione quadro VE
☐ dettaglio delle operazioni attive con applicazione del <i>reverse</i> , suddivise tra: - cessione rottami e materiali di recupero; - cessioni di oro e argento puro; - subappalti nel settore edile; - cessioni di fabbricati - cessione telefoni cellulari; - cessioni di prodotti elettronici (<i>console, tablet, PC, laptop, microprocessori</i>); - prestazioni comparto edile e settori connessi; - operazioni del settore energetico	Per compilazione dettagli rigo VE35
☐ tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2024 e/o registri Iva acquisti;	Per compilazione quadro VF
☐ tabulato delle operazioni passive con Iva esigibile nel 2024 ma pervenute nel 2024, e annotate su appositi registri sezionali del 2025, con imposta da detrarre nel 2024	
☐ fatture datate 2024 e pervenute nei primi giorni del 2025 in quanto recano Iva non detraibile nel 2024	Per compilazione quadro VI
☐ dettaglio operazioni passive con applicazione del <i>reverse charge</i> , se dai tabulari o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche;	
☐ dettaglio degli acquisti con applicazione dello <i>split payment</i> ;	Per compilazione rigo VF28, c. 3 e 4
☐ dettaglio importazioni registrate nel 2024, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulari e/o registri	

di cui sopra;	
☐ dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con pagamento e senza pagamento di Iva;	<i>Per compilazione rigo VF28 c.5 o 6</i>
☐ dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;	<i>Per compilazione rigo VA13</i>
☐ dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'articolo 74 (ad esempio: tabacchi, schede telefoniche, etc.), nel caso di soggetto con <i>pro rata</i> , se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;	<i>Per compilazione VF34 (casella 6)</i>
☐ operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;	<i>Per compilazione prospetto B o C dell'appendice</i>
☐ <i>idem</i> per altri eventuali regimi speciali.	<i>Per compilazione: quadro VF sez. 3-B (per regime speciale agricolo); prospetto A dell'appendice per agenzie viaggio</i>
☐ operazioni esenti che permettono la detrazione Iva ex articolo 19, comma 3, lettere a-bis) e d-bis)	<i>Per compilazione rigo VF34, casella 7</i>

Verificare inoltre,

☐ fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;	<i>Per determinazione volume d'affari (quadro VE) – rigo VE40</i>
☐ liquidazioni periodiche effettuate e inviate telematicamente all'Agenzia	Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (cfr. risoluzione n. 104/E/2017)
☐ modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);	<i>Per compilazione rigo VL30 e VQ</i>

❑ eventuali versamenti relativi a debiti Iva di annualità pregresse, conseguenti ad avvisi bonari e cartelle esattoriali	
❑ eventuali modelli F24 “ <i>Versamenti con elementi identificativi</i> ” (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario nonché per le immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e da Città del Vaticano)	<i>Per compilazione quadro VM</i>
❑ eventuali modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2023;	<i>Per compilazione quadro VL - sez. 2</i>
❑ dichiarazione annuale dello scorso anno;	<i>Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro rata anni precedenti, ...</i>
❑ mastri contabili dei conti Erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.	<i>Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.</i>
Effettuare:	
❑ suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2024 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni	<i>Per compilazione rigo VF29</i>
❑ verifica delle lettere di intento ricevute con protocolli telematici	<i>solo per controllo, in quanto abolito il quadro VI</i>
❑ al fine della compilazione del quadro VT, è necessario effettuare la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).	<i>Per compilazione quadro VT</i> N.B. <i>Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione in caso di unità locali diverse dalla sede legale.</i>

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1) Verificare se entro il 15/01/2025 sono state emesse fatture elettroniche differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale IVA2025 relativa al 2024.	☐ No (nessuna fattura differita)	☐ Si
2a) Verificare se ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/2024, distinguendo tra: - Iva ad esigibilità differita ex articolo 6, comma 5 (ad esempio: enti pubblici) - Iva per cassa ex articolo 32-bis, D.L. 83/2012	☐ Si	☐ No
2b) Per le fatture in regime Iva per cassa ex articolo 7, D.L. 185/2008, emesse nel 2023 e non incassate decorso il termine di un anno, in mancanza di fallimento, procedure concorsuali o esecutive in capo al cessionario/committente, è stata considerata l'esigibilità dell'imposta nel corso del 2024?	☐ Si	☐ No fatture oltre l'anno
3) È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l'importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento agli ISA relativo al 2024 se effettuato in sede del modello	☐ No (no adeguamento)	☐ Si (ins. Reg.)
4) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati? ¹	☐ No (nessun versamento dovuto)	☐ Si
5) I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti?	☐ No (ravvedimento da effettuare per)	☐ Si (vers. regolari)
6) Controllo regolare versamento acconto del 27/12/2024. Attenzione ai casi di riduzione rispetto al calcolo con metodo storico verificare se risulta necessario integrare (tramite ravvedimento) il versamento dell'acconto in quanto insufficiente! L'acconto va indicato nel rigo VH17 solo nel caso di rettifica o correzione.	☐ (non dovuto)	☐ (vers. regolare)
7) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la dichiarazione annuale Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?	☐ No (nessun ravvedimento operoso necessario)	☐ Si (effettuato)
8) Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d'affari rettificato?	☐ No	☐ Si (l'azienda potrebbe applicare il <i>plafond</i>)
9) È stato controllato che le esportazioni (extra Ue) fatturate senza applicazione dell'Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale ?	☐ No (nessuna esportazione) ☐ problemi su prot. n°	☐ Si
10a) È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate in colonna 3 rispecchino i modelli	☐ No (no operazioni U.E.)	☐ Si (effettuato)

¹ Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal D.P.R. 435/2001 non è più obbligatoria l'annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa ed a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).

Intrastat presentati?		
10b) Esiste altresì adeguata documentazione che dimostra l'uscita dei beni dal territorio nazionale (per le cessioni) ² nonché la correttezza della partita Iva/Vies del cliente comunitario (sia per cessioni che per servizi) ³ ?		☐ Si (effettuato)
11) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento ricevute siano state correttamente spedite all'Agenzia delle entrate da parte del cliente? Si ricorda che sono stati eliminati gli obblighi di annotazione su apposito registro.	☐ No (nessuna dichiarazione d'intento ricevuta) ☐ Problemi per	☐ Si (controllato)
12) Controllo importo/composizione volume d'affari anno 2024; Controllo con fatture/contabilità (vedi prospetto raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2025 per la liquidazione Iva trimestrale o mantenere la liquidazione trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.	Vendite: Prestaz.: Totale:	Liq. Iva dal 2025 ☐ mensile (naturale) ☐ trimestrale per opzione
13) Regime dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012.	☐ soggetto che dal 1° gennaio 2024 ha optato per l'applicazione del regime dell'Iva per cassa in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO15	
14) Regime contribuenti minimi (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).	☐ soggetto che nel 2024, pur in presenza dei requisiti per essere considerato minimo, ha optato per l'applicazione del regime ordinario in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO34 ⁴	
15) Regime forfetario dal 2024 (L. 190/2014)	Verificare barratura casella VA14 Verificare che nel 2024 sia stata resa esigibile l'Iva relativa: - al regime di Iva per cassa: - alle operazioni con Iva a esigibilità differita Verificare rettifica della detrazione	

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1) Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi, da quelli forfetari e da chi applica regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19?	☐ ok
2) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente indetraibili ai sensi dell'articolo 19-bis1 (veicoli ⁵ ; alimenti e bevande, tranne per	☐ (effettuato) ☐ Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile

² Si veda risoluzioni n. 435/E/2007 e n. 477/E/2008. Si veda anche CTR Veneto n. 29 del 14 aprile 2010.

³ Nel caso di clienti in regime di franchigia delle piccole imprese (articoli 281-291, Direttiva 2006/112/CE), privi di codice identificativo risultante dal Vies, si suggerisce di acquisire dal cliente documentazione circa l'adozione nel proprio Paese di un regime in franchigia per le piccole imprese.

⁴ L'opzione è vincolante: una volta optato per la non applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, D.L. 98/2011, il contribuente non può più rientrarvi.

⁵ A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia causa C-228/05 del 14 settembre 2006, il Legislatore è intervenuto modificando il previgente articolo 19-bis1, lettera c), e introducendo, per i "veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto", la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d'impiego, compresi i pedaggi autostradali), laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza ⁶ ; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini ⁷ ; etc).?	detratta in misura superiore al 50%	
3) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall'articolo 19, comma 2 (afferenza diretta) e dall'articolo 19, comma 4 (afferenza <i>pro quota</i> in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva? N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell'imprenditore individuale.	☐ (effettuato) Note:	
4) È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis l'Iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile?	☐ (effettuato) Note:	
5) È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con <i>pro rata</i>) è stato applicato nel corso dell'anno il <i>pro rata</i> provvisorio (in base all'anno precedente) in sede di liquidazioni periodiche?	☐ No (soggetto non prorata)	☐ Sì (effettuato)
6) In caso di contribuente soggetto a <i>pro rata</i> di detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è stato ricostruito l'ammontare delle "operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d'imposta" e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del <i>pro rata</i> (operazioni "monofase" ex articolo 74, comma 1)?	☐ No (no <i>pro rata</i>) ☐ No (no operaz. assimilate)	☐ Sì (op. assimilate)
7) Controllo rettifica per variazione del <i>pro rata</i> rispetto agli anni precedenti – articolo 19-bis2, comma 4.	☐ No (ditta non soggetta)	☐ Sì (effettuato)
8) Controllo rettifica detrazione - articolo 19-bis2 (diverso utilizzo beni - comma 1 e comma 2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente ... – comma 3).	☐ No (nessun caso)	☐ Sì (effettuato)
9) Controllo necessità della rettifica della detrazione per effetto di operazioni di assegnazioni e cessioni agevolate, trasformazioni in società semplice ed estromissione immobili dalla ditta individuale	☐ No (non posta in essere alcuna operazione)	☐ Sì (effettuata)

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

1) È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d'imposta che non sia stato superato il <i>plafond</i> ⁸ (fisso o mobile che sia)?	☐ No (soggetto senza utilizzo <i>plafond</i>)	☐ Sì (effettuato)
2) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) siano state regolarmente inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate? Eliminato obbligo di invio ai fornitori e annotazione su apposito registro	☐ No (nessun acquisto con lettera d'intento)	☐ Sì controllato

⁶ Dal 1° settembre 2008, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 112/2008, l'Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi circolare n. 53/E/2008). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere circolare dell'AdE n. 34/E/2009.

⁷ Al fine di evitare la procedura d'infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'indetraibilità del 50% dell'Iva sui costi di telefonia radiomobile. L'Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell'inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell'apposito rigo VA5 della dichiarazione annuale.

⁸ Nello scarico del *plafond*, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.

3) È stato controllato che le operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicate al rigo VE34, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale e che quindi non se ne tenga conto nel totale di colonna 3 del quadro VC?	☐ No	☐ Sì controllato
---	------------------------------------	--

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (Quadro VF e VJ)

1) È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l'ipotesi di cessione con Iva da parte del Sanmarinese) è stata assolta l'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 2, registrando l'operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti?	☐ No (nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)	☐ Sì effettuato (VJ1)
2) È stato verificato se per gli acquisti intracomunitari di beni è stata integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti <i>intra</i>) e che sia stato compilato il modello Intrastat?	☐ No (nessun acquisto intracomunitario di beni)	☐ Sì reverse (VJ9) ☐ Ok - verificare se dovuto Intrastat
3) È stato verificato se per gli acquisti da non residenti territorialmente rilevanti (diversi dagli acquisti intracomunitari di beni) è stato applicato il <i>reverse charge</i> . Devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.	☐ No (nessun acquisto da non residente)	☐ Sì reverse (VJ3) ☐ Ok
4) È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. "industriale" e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 17, comma 5)?	☐ No (nessun acquisto oro industriale e argento puro)	☐ Sì effettuato (VJ7, VJ9 o VJ11)
5) È stato verificato se per gli acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 74, comma 7-8)?	☐ No (nessun acquisto rottami e simili)	☐ Sì effettuato (VJ6, VJ9, VJ10)
6) Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (<i>sub</i> -appalti o sub-contratti d'opera) resi nel settore dell'edilizia (cod. attività 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l'indicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 6 D.P.R. 633/1972, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura?	☐ No (nessun acquisto)	☐ Sì effettuato (VJ12)
7) Nel caso di acquisti di fabbricati (strumentali e abitativi) da impresa cedente che ha optato (in atto) per l'applicazione del <i>reverse charge</i> in luogo dell'esenzione (articolo 10, n. 8-bis e n. 8-ter) è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	☐ No (nessun acquisto)	☐ Sì effettuato (VJ13)
8) Altri acquisti soggetti al <i>reverse charge</i> (estrazione depositi Iva; provvigioni corrisposte da agenzie di viaggio)	☐ No (nessun acquisto)	☐ Sì effettuato (VJ2, VJ5)
9) Nel caso di acquisti di telefoni cellulari, console da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i> e microprocessori (dispositivi a circuito integrato) soggetti al <i>reverse charge</i> è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	☐ No (nessun acquisto)	☐ Sì effettuato (VJ14, VJ15)
10) Nel caso di acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi	☐ No	☐ Sì effettuato

soggetti al <i>reverse</i> è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	(nessun acquisto)	(VJ16)
11) Nel caso di acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	☐ No (nessun acquisto)	☐ Si effettuato (VJ17)
12) Nel caso siano stati effettuati acquisti dai soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti, è stata verificata l'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ?	☐ No (nessun acquisto)	☐ Si effettuato (VJ18)

RACCORDO FRA VOLUME D'AFFARI E "VOLUME DEI RICAVI" ANNO _____

Il volume dei ricavi è dato dalla sommatoria delle operazioni attive rilevate per competenza. Il volume d'affari, invece, considera le operazioni effettuate (articolo 6, D.P.R. 633/1972) e registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, indipendentemente dalla competenza economica. Dal raccordo delle due grandezze, tramite il seguente prospetto, potrebbero emergere eventuali errori di imputazione contabile.

+/-	Descrizione	Importo
+	VOLUME D'AFFARI (VE50)	
+	Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell'articolo da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale indicati nel VE34)	
+	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell'anno successivo).	
-	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell'anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell'anno precedente emesse entro il 15/01 e già comprese nel volume d'affari dell'anno precedente).	
-	Acconti fatturati nell'anno non ancora considerabili ricavi nell'anno.	
+	Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell'anno.	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (articolo 26 comma 2 e comma 3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (articolo 26 comma 3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini delle imposte dirette)	
-	Altre situazioni di " <i>autoconsumo esterno</i> " o di applicazione della base imponibile in base al	

	valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).	
-	Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative a beni oggetto dell'attività o beni non oggetto dell'attività di costo unitario sup. a 50 euro.	
-	Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (<i>c.d. sconto merce</i>) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un'aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (articolo 15, n. 2).	
...		
=	TOTALE RICAVI DI COMPETENZA	